

Rep. N. 228



CONTRATTO DI CONCESSIONE ALL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "MAGIERA ANSALONI" DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI ACCREDITATI DEI COMUNI DEL DISTRETTO DI CORREGGIO RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA

L'anno 2012 il giorno 20 del mese di GIUGNO

tra

l'Azienda di Servizi alla Persona "Magiera Ansaloni" con sede legale a Rio Saliceto in via Carlo Marx n° 10 CF 80010410357 ivi rappresentata dalla Dr.ssa Ivana Nicolai in qualità di Direttore della stessa che ai sensi dell'art. 32 dello Statuto interviene non in proprio ma in nome e per conto della stessa Azienda (di seguito denominata "Asp")

E

- il Comune di Campagnola Emilia PI e CF . 0044920356 ivi rappresentato da Vezzani Giuliana in qualità di soggetto preposto per legge a rappresentare il Comune nel presente contratto;
- il Comune di Correggio PI e CF . 00341180354 ivi rappresentato da Cristoforetti Daniele in qualità di soggetto preposto per legge a rappresentare il Comune nel presente contratto;
- il Comune di Fabbrico PI e CF . 00440730356 ivi rappresentato da Calzolari Rossana in qualità di soggetto preposto per legge a rappresentare il Comune nel presente contratto;
- il Comune di Rio Saliceto PI e CF . 00377960356 ivi rappresentato da Pinca Alessandro in qualità di soggetto preposto per legge a rappresentare il Comune nel presente contratto;
- il Comune di Rolo PI e CF . 00440750354 ivi rappresentato da Sgarbi Alda in

IL DIRETTORE
(Dot.ssa Ivana Nicolai)

~~IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
(Sgarbi Dr.ssa Alda)~~

PR

Stampa del Comune di Rio Saliceto (PI) con firma di Pinca Alessandro.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
(Dot.ssa Giuliana Vezzani)



qualità di soggetto preposto per legge a rappresentare il Comune nel presente contratto;

- il Comune di San Martino in Rio PI e CF . 00441100351 ivi rappresentato da Bisi Barbara in qualità di soggetto preposto per legge a rappresentare il Comune nel presente contratto;
- (in seguito anche denominati "Enti")

premesse che:

a. la legge 8 novembre 2000, n. 328 ha dettato i principi generali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, provvedendo a:

- delineare l'assetto istituzionale mediante l'individuazione delle funzioni rispettivamente spettanti ai Comuni, alle Province, alle Regioni ed allo Stato;
- individuare una serie di principi e di criteri direttivi per la definizione di una nuova disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché per la trasformazione della forma giuridica, rinviando l'applicazione a specifico decreto legislativo da emanarsi da parte del Governo;

b. con decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono state approvate le suddette norme applicative, che prevedono, tra l'altro, che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali siano tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona;

c. la Regione Emilia-Romagna, con:

- Legge 12 marzo 2003, n. 2 come modificata dalla L. 20/2005
- Delibere di Consiglio Regionale 623 e 624 del 09/12/2004;
- Delibere di Giunta Regionale n° 284/2005, 722/2006, 279/2007, 741/2010;
- Deliberazione dell'assemblea legislativa 179 del 10/06/2008;



ha dettato la disciplina per il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona prevedendo inoltre che i Comuni possano avvalersi delle Aziende per la gestione dei servizi e delle attività previsti dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2;

d. il Comitato di Distretto della Zona sociale di Correggio, nella seduta del 7 giugno 2006 ha approvato il "Programma delle trasformazioni aziendali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Zona sociale di Correggio", col quale si definiva, quale obiettivo delle Amministrazioni comunali della Zona sociale, quello di tendere alla possibile concentrazione nell'Azienda pubblica di servizi alla persona, dei servizi Socio-assistenziali a favore degli Anziani;

e. il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Magiera Ansaloni", in applicazione dei su indicati indirizzi, ha predisposto ed approvato il "Piano di trasformazione aziendale" e la proposta di "Statuto" con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione n. 13 del 15 giugno 2006;

f. il Sindaco del Comune di Correggio (Ente che ha promosso l'Accordo di programma e che ha approvato il Piano di Zona per il sociale 2005/2007 del Distretto di Correggio) ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, con nota n. 8487 del 16 giugno 2006, la documentazione necessaria alla costituzione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Magiera Ansaloni";

g. con Deliberazione di Giunta Regionale 21 aprile 2008 n° 578 è stata costituita l'ASP "Magiera Ansaloni" a decorrere dal 01/05/2008 e ne è stato approvato lo Statuto

h. i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio, con propri atti di Consiglio Comunale hanno approvato in esito a



quanto premesso, la convenzione per la partecipazione in qualità di Soci dell'ASP di Rio Saliceto nonché lo Statuto ed il piano di trasformazione dell'ASP stessa esprimendo la volontà di conferire, nell'arco di un triennio a decorrere dalla sottoscrizione della predetta convenzione, i servizi di cui sono titolari a norma di legge all'ASP in parola;

considerato che in esito a quanto ricordato in premessa:

1. i succitati Comuni nel triennio 2009-2011 hanno conferito all'Asp, con appositi contratti di servizio, i seguenti servizi socio – sanitari:

- Servizio di Assistenza Domiciliare sul territorio del distretto di Correggio
- Servizio di Teleassistenza
- Casa Protetta con sede in via Grande n. 2 a Campagnola Emilia
- Centro Diurno con sede in via Grande n. 2 a Campagnola Emilia
- Casa Protetta con sede in via Ospedale n. 10 a S. Martino in Rio
- Centro Diurno con sede in via Ospedale n. 10 a S. Martino in Rio
- Centro Diurno di Rolo con sede a Rolo in via Galilei n. 36

2. I suddetti contratti di servizio sono in scadenza al 31/12/2011 e l'Asp, quale soggetto gestore dei citati servizi, è ad oggi il soggetto transitoriamente accreditato secondo le disposizioni e atti regionali dettati in materia;

3. In esito a tale accreditamento l'Asp ha sottoscritto appositi contratti di servizio, in scadenza al 31/12/2013, con i soggetti preposti e individuati dalla Regione, dai quali discendono obblighi e doveri in capo all'Asp per la gestione unitaria dei servizi medesimi ai quali l'Asp sta adeguatamente provvedendo;

ritenuto che:

l. il sistema di gestione realizzato con il percorso di concessione dei servizi in capo all'Asp abbia ad oggi portato:

Handwritten signatures and initials:
- A large signature, possibly "D. Magiera".
- A signature "P. Asari".
- A signature "M. Meloni".
- A signature "R. Rossi".
- A signature "A. ...".



- A una maggiore capacità di organizzazione e di incisione dell'Asp sugli economici a vario titolo coinvolti nella produzione di beni e servizi necess

compiti istituzionali dell'Asp;

- alla realizzazione di economie di scala con particolare riferimento al personale amministrativo impiegato nell'Asp;

- a una razionalizzazione della rete dei soggetti gestori di tali servizi sul territorio provinciale e regionale a beneficio della capacità di interrelazione e collaborazione reciproca tra gli stessi.

- A rendere i citati servizi territoriali più omogenei ed equamente erogati in ordine alle prestazioni rese ed alle procedure amministrative a ciò conseguenti;

II. Tale tipologia di affidamento si configura come concessione di servizi di cui all'art. 30 del D.lgs 163/2006 riscuotendo direttamente l'Asp le entrate derivanti dalla gestione dei servizi e, pertanto, le procedure di affidamento ordinariamente stabilite per gli appalti di cui al medesimo Testo Unico non si applicano al presente affidamento se non per quanto espressamente previsto dal medesimo TU;

III. tale concessione è esclusa dalle fattispecie di appalto assoggettati agli obblighi dettati dalla L. 136/2010 secondo il combinato disposto dall'art. 19 comma 2 del TU e quanto disposto dall'Avcp con propria deliberazione n° 10/2010

IV. i servizi in premessa non sono "servizi di interesse economico generale" secondo le indicazioni fornite dall'art. 14 e dall'art. 106 del trattato europeo (rif. Corte di giustizia UE 21/09/1999), bensì sono configurabili come servizi pubblici strumentali sussistendone i presupposti di legge (art. 13 d lgs 223/2006) e di fatto (statuto e atto costitutivo Asp) anche in riferimento alla cd. "Sentenza Teckal" della Corte di giustizia europea del 18/11/1999 e sentenza del Consiglio di Stato n. 5082

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



del 26/08/2009) e risulta quindi possibile procedere al cd affidamento "in house providing" da parte degli Enti

V. per quanto al punto precedente, ogni Comune ha deliberato con proprio atto di Giunta Comunale l'affidamento dei servizi socio sanitari così come sopra individuati all'Asp per il triennio 2012 - 2013 - 2014:

- Comune di Campagnola Emilia delibera di GC n° 25 del 21/04/2012 ;
- Comune di Correggio delibera di GC n° 34 del 02/05/2012 ;
- Comune di Fabbrico delibera di GC n° 16 del 29/03/2012 ;
- Comune di Rio Saliceto delibera di GC n° 26 del 26/03/2012 ;
- Comune di Rolo delibera di GC n° 34 del 12/04/2012 ;
- Comune di San Martino in Rio delibera di GC n° 42 del 10/05/2012 ;

per quanto sopra indicato e al fine di dettare criteri e modalità operative per la gestione e conduzione dei servizi affidati, le parti come sopra costituite, reciprocamente

STIPULANO

Il presente contratto di concessione di servizi, assumendo gli impegni contenuti nei seguenti articoli

Art. 1 - (Premessa)

Le premesse al presente contratto ne costituiscono, ai relativi effetti, parte integrante.

1. L'Asp nel presente svolge il ruolo e i compiti propri del soggetto gestore così come stabilito dalla vigente normativa di settore ed a cui è attribuito il compito di produzione dei servizi di cui all'art 2 che deve perseguire orientando la propria azione ai criteri di efficienza, efficacia e convenienza economica nell'interesse pubblico e nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi dettati dall'Assemblea dei Soci.

A tal fine potrà costituire apposita Commissione, i cui componenti verranno designati in accordo con gli Enti Soci interessati, che si riunirà almeno semestralmente per la verifica delle attività svolte relativamente ai servizi che si stabilisce di sottoporre ad accertamento e valutazione.

2. Gli Enti sono titolari delle funzioni di realizzazione e programmazione della rete dei servizi rivolti alla popolazione anziana, da effettuarsi secondo le modalità dettate dalla L 328/2000 e della funzione di committenza inerente i servizi di cui al presente contratto.

3. Lo svolgimento delle funzioni come sopra descritte, dovrà sempre uniformarsi alla normativa nazionale e regionale per tempo vigente e per quanto cogente nella fattispecie in questione a cui il presente contratto dovrà intendersi automaticamente adeguato senza necessità di ulteriori formalità.

Art. 2 - (Oggetto)

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento diretto all'Asp mediante concessione della gestione complessiva dei servizi di:

- a. Assistenza Domiciliare sul territorio del distretto di Correggio
- b. Teleassistenza distrettuale
- c. Casa Protetta con sede in via C. Marx n. 10 a Rio Saliceto (quale ex Ipab)
- d. Centro Diurno con sede in via C. Marx n. 10 a Rio Saliceto (quale ex Ipab)
- e. Casa Protetta con sede in via Grande n. 2 a Campagnola Emilia
- f. Centro Diurno con sede in via Grande n. 2 a Campagnola Emilia
- g. Casa Protetta con sede in via Ospedale n. 10 a S. Martino in Rio
- h. Centro Diurno con sede in via Ospedale n. 10 a S. Martino in Rio
- i. Centro Diurno di Rolo con sede a Rolo in via Galilei n. 36



Sono compresi nei servizi in gestione, anche la conduzione degli immobili e terreni di cui l'ASP, quale "ex Ipab Magiera Ansaloni", risulta proprietaria.

2. Ai fini del presente contratto e secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, l'Asp ha il compito di gestire e organizzare i servizi di cui al comma 1 secondo le regole di "buona amministrazione" e secondo le disposizioni normative per tempo vigenti oltre che assoggettandosi agli indirizzi dettati in merito dagli Enti con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente contratto.

L'ASP ha diritto di esercitare i propri poteri di organizzazione e gestione così come conferiti dalla normativa nazionale e di settore esplicitandosi nella facoltà di stabilire, secondo i principi e gli indirizzi Assembleari summenzionati, le forme gestionali più adeguate per i servizi concessi. Per quanto concerne le attività erogate che prevedano la partecipazione di soggetti terzi ai quali siano devolute dalla normativa statale o regionale competenze istituzionali nelle stesse attività, verranno ove necessario stipulati appositi accordi da sottoscrivere tra le parti interessate a disciplina dei reciproci obblighi e rapporti economici.

3. L'ASP con la stipula del presente contratto subentra, ai sensi del codice civile e del testo unico sugli appalti, ad ogni effetto di legge agli Enti in ogni accordo e contratto eventualmente vigente tra gli stessi e altri Soggetti limitatamente alla parte di competenza e se riferibili direttamente o indirettamente all'oggetto della presente concessione. I costi imputati agli Enti per tali contratti, nelle more dei tempi tecnici necessari ad effettuare i subentri, saranno sostenuti dagli Enti e a fine anno rimborsati dall'Asp dietro apposita richiesta e rendicontazione degli Enti stessi.

Sono fatti salvi i rapporti esplicitamente mantenuti in capo ai singoli Enti così come specificati all'art. 6 (con particolare riferimento al comma 13).

Handwritten signature: P. B. B. B.

Handwritten signature: P. B. B.



4. L'ASP, in qualità di azienda multiservizi, così come stabilito dalla deliberazione

C.R n° 623/2004, può gestire ulteriori servizi rispetto a quelli sopra stabiliti nei li

posti agli Enti strumentali di cui alla vigente normativa (con particolare riferimento alle sentenze del Consiglio di Stato n. 3766/2009 e 4346/2009). L'ASP può pertanto programmare obiettivi di potenziamento delle diverse tipologie di servizio e/o la creazione di nuovi servizi complementari e/o integrativi tesi a soddisfare le domande e i bisogni emergenti da parte dell'utenza se riferiti all'oggetto del contratto e alle finalità istituzionali degli Enti. L'offerta di servizi può essere incrementata purchè sia garantito l'equilibrio del bilancio.

5. È facoltà degli Enti richiedere in corso di contratto il conferimento in gestione all'Asp di altri servizi tra quelli previsti in convenzione o ulteriori purchè di competenza degli Enti e attinenti agli scopi istituzionali dell'Asp, con preavviso di almeno 6 mesi dalla data di decorrenza e previa variazione del presente contratto e, ove necessario, delle rispettive quote di partecipazione alla Azienda. La variazione del contratto può essere esercitata anche mediante specifico atto negoziale integrativo di natura "novativa" approvato tra le parti dagli organi rispettivamente competenti che costituirà ad ogni effetto di legge parte integrante del contratto di origine.

A garanzia degli Enti Soci e della stabilità economico/patrimoniale dell'Asp, la concessione di nuovi servizi non è atto unilaterale e pertanto è soggetto all'approvazione tra le parti per la sua efficacia ed esecutività.

Art. 3 - (durata)

- 1. Il presente contratto decorre dal 01/01/2012 e termina il 31/12/2014.
- 2. Sei mesi prima della data di scadenza del presente contratto l'ASP proporrà agli Enti, l'approvazione di nuovo contratto di concessione di servizio indicando le



Handwritten signature: P. Di Biase

Handwritten signature: M. De Luca

Handwritten signature: P. Di Biase

Handwritten signature: P. Di Biase



eventuali modifiche delle condizioni contrattuali necessarie a formalizzare le eventuali e intervenute modifiche normative e/o organizzative.

3. È facoltà degli Enti disporre per la proroga (contrattuale o tecnica) della concessione – con anticipo non inferiore ai 30 giorni che l’Asp si obbliga ad accettare - nel limite massimo di sei mesi alle stesse condizioni contrattuali vigenti al momento della scadenza. Tale istituto potrà essere esercitato sia singolarmente che collegialmente dagli Enti conferenti i servizi di cui al precedente articolo, nelle more della definizione da parte degli Enti stessi delle successive o diverse modalità di gestione dei servizi.

4. Alla scadenza contrattuale o di proroga, ove non sia intervenuta la stipula di nuovo contratto tra gli Enti e l’Asp, tutti i rapporti vigenti, attivi e passivi, che l’Asp abbia contratto ed in essere per la gestione dei servizi, saranno ceduti senza soluzione di continuità secondo la vigente normativa in materia al soggetto subentrante nella gestione dei servizi medesimi limitatamente alla parte riferibile al servizio. Tale passaggio potrà essere regolato da appositi e ulteriori accordi tra le parti e d’intesa con le OOSS più rappresentative al fine di specificare in dettaglio le modalità di subentro e garantire la continuità dei servizi e dei relativi rapporti in essere. In tali ipotesi così come pure nel caso di revoca di cui all’art. 7, il personale impiegato nel servizio interessato, sarà assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 2112 del codice civile e della direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001 in quanto applicabili.

Art. 4 - (Rapporti finanziari)

1. L’Asp perseguirà gli obblighi di pareggio di bilancio prioritariamente mediante una efficace ed efficiente gestione dei servizi e la riscossione delle entrate direttamente o indirettamente derivante dagli stessi. A tal fine l’Asp comunicherà



annualmente le proposte tariffarie dei singoli servizi ai Comuni interessati prima della loro approvazione da parte dell'Ente competente nonché le loro eventuali modifiche. In subordine, e previamente sentiti nelle sedi istituzionalmente competenti, mediante trasferimento degli Enti soci per la sola quota necessaria a garantire tale obbligo.

2. In quanto servizi a domanda individuale di cui al DM 31/12/1983 soggetti solo all'obbligo di parziale copertura dei costi, gli eventuali saldi negativi conseguiti ed accertati per ogni esercizio finanziario - che l'ASP potrebbe essere tenuta a configurare per dettami regionali o atti di indirizzo imposti dall'Assemblea dei Soci tesi al perseguimento del pubblico interesse dei cittadini in ordine a esigenze sociali o ambientali - saranno ripianati dagli Enti mediante trasferimenti finanziari quantificati ai sensi del comma 3 ad eccezione delle spese generali che saranno quantificate secondo la formula riportata in nota¹. Tale formula è soggetta a variazione annuale in base agli utenti in carico al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Per le motivazioni di cui al punto precedente, l'ASP si impegna a presentare agli Enti uno schema di bilancio di previsione e di bilancio di esercizio con le modalità di cui ai punti successivi, che tenga distinti i costi e i ricavi riferiti ai servizi per loro conto gestiti e indichi l'eventuale quota posta a loro carico. Limitatamente ai costi/ricavi inerenti al Servizio di Assistenza Domiciliare, questi saranno imputati agli Enti in ragione degli utenti mediamente assistiti l'anno precedente nei rispettivi ambiti territoriali.

¹ $SGE_{rel} = \frac{f}{F} \cdot \frac{SGE}{2} + \frac{n}{N} \cdot \frac{SGE}{2}$ f = fatturato singolo centro d'attività n = numero utenti singolo centro d'attività
F = fatturato totale dei centri d'attività N = numero totale degli utenti dei centri d'attività



4. La partecipazione finanziaria di cui ai precedenti punti a carico degli Enti potrà essere realizzata, in alternativa al trasferimento diretto di fondi, anche mediante l'utilizzo, previamente concordato con l'Ente, del fondo di dotazione che l'Asp è autorizzata a costituire sul proprio bilancio in ragione dei saldi economici positivi eventualmente ottenuti negli esercizi finanziari precedenti e appositamente accantonati a favore di ogni Ente in proporzione alle risultanze economiche derivanti e imputabili al servizio medesimo di cui risulta Committente ogni Ente socio. Per il servizio di Assistenza domiciliare l'eventuale fondo si costituisce come indicato al punto 3.

Pub. binielli
Amela

5. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP, dopo averlo coordinato con quello dei comuni soci al fine di assicurare l'omogeneità dei rispettivi stanziamenti finanziari, approva la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo relativo ai servizi di cui all'art. 2, che verrà trasmessa all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione e, contestualmente, ai singoli Enti per l'iscrizione della loro eventuale quota parte nel bilancio di previsione da erogarsi con le modalità di cui al punto 7.

P. P.
P. P.

6. L'ASP, al fine di controllare l'andamento economico e finanziario della propria gestione e gli eventuali scostamenti dai dati previsionali, si impegna a trasmettere agli Enti due report infra annuali elaborati con le risultanze dei dati accertati alle date del 30 giugno e del 30 settembre di ciascun anno da cui si evidenzino i dati relativi a tipologia e quantità dei servizi erogati, al minutaggio assistenziale pro capite, alle percentuali di copertura / utilizzo dei posti letto, alle eventuali morosità superiori ai 60 giorni dalla scadenza del pagamento, con particolare riferimento alla gestione economico finanziaria; qualora dagli scostamenti dei dati previsionali emergano necessità di modifiche, a quanto precedentemente coordinato con gli

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

strumenti di programmazione finanziaria dei comuni soci, dovrà trovarsi un nucleo di coordinamento degli stanziamenti, prima che lo scostamento possa essere iscritto nel bilancio dell'ASP.

7. I trasferimenti di cui al comma 2 saranno effettuati dagli Enti nell'anno di competenza, in tre rate annuali quantificate sulla base delle previsioni di bilancio di cui al comma 5 con le seguenti modalità:

a. la prima entro il 31 marzo pari a 1/3 dell'importo risultante dai dati di bilancio di previsione approvato ai sensi del comma 5

b. la seconda entro il 30 giugno pari a 1/3 dell'importo risultante dai dati di bilancio di previsione approvato ai sensi del comma 5.

c. la terza entro il 30 novembre pari a 1/3 dell'importo risultante dai dati di bilancio di previsione approvato ai sensi del comma 5 ovvero pari alla cifra desunta e previamente comunicata dall'Asp e concordata con gli Enti in base all'andamento dell'esercizio finanziario ricavato con le modalità di cui al comma 6.

8. Con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno della proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, l'Asp comunicherà agli Enti le relative risultanze oltre che per obblighi di legge, anche per gli eventuali conguagli da effettuarsi sui trasferimenti effettuati nell'esercizio precedente, necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio.

9. Tutte le entrate degli Enti derivanti da contributi a specifica destinazione della Regione, dello Stato, di altri Enti Pubblici o soggetti privati, relativi alle funzioni e servizi o attività conferiti all'ASP, dovranno essere versati all'ASP dagli Enti stessi o direttamente dall'Ente concedente. Sono ivi ricompresi gli Oneri a



De Biddi

Meloni

De Biddi

De Biddi



Rilievo Sanitario e quelli a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza di cui alla L.R 27/2004, per il riconoscimento dei quali l'ASP, ove previsto e nelle forme di legge stabilite, dovrà sottoscrivere apposito accordo direttamente con l'Ente titolare dell'erogazione di tali fondi.

10. In caso di variazione delle quote di partecipazione degli Enti all'ASP indicate in convenzione ed in ragione delle quali vengano ridefiniti i relativi rapporti economici tra i soci, oltre alla modifica della convenzione di cui alla premessa, dovrà seguire la stipula di nuovo contratto di servizio nei tempi e modi stabiliti negli atti costitutivi dell'ASP.

Art. 5 - (Personale)

Il personale impiegato nell'Asp è soggetto alle norme vigenti previste per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 c.2 del D.lgs 165/2001. A detto personale viene applicato il CCNL regioni ed Enti locali salvo diversa disposizione di cui all'art. 11 del D.lgs 207/2001.

Art. 6 - (Beni immobili e mobili in uso all'ASP)

1. Per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 2, gli Enti proprietari dei beni immobili presso cui sono svolti i servizi stessi, concedono con il presente contratto in comodato d'uso ai sensi degli art. 1803 e seguenti del cod. civile all'ASP gli immobili e le relative aree di pertinenza, destinati all'erogazione di detti servizi così come esattamente identificati nelle planimetrie individuate nell'allegato A che costituiscono parte integrante del presente contratto, nonché i locali sede degli uffici amministrativi, pro tempore individuati presso il Centro "W.Biagini" di via XX Settembre 4 - Rio Saliceto;

2. Per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 2, gli Enti, in qualità di proprietari, concedono altresì con il presente contratto in comodato d'uso ai sensi degli art.

Handwritten signatures and initials:
- A large signature, possibly 'D. Biagini', written vertically.
- A signature 'C. Biagini' written vertically.
- Initials 'P.P.' written vertically.
- A signature 'L. Biagini' written vertically.
- A signature 'A.' written vertically.



1803 e seguenti del cod. civile all'ASP ogni bene mobile (che può essere oggetto di apposita e dettagliata elencazione trasmessa all'Asp, ove i beni risultino adeguatamente censiti dall'Ente che in tal caso si impegna all'aggiornamento di tale elencazione) che, alla data del presente conferimento, risulti essere in uso ovvero destinato in via prevalente all'erogazione di tali servizi, ivi compresi gli automezzi indicati nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Al fine di una corretta gestione di tali beni, l'Ente proprietario ne trasmette all'Asp tutta la documentazione in suo possesso che sia necessaria alla loro conduzione e che viene conservata in originale o copia conforme presso l'Asp stessa e restituita alla scadenza contrattuale o in caso di revoca. L'Asp ha piena autonomia nella gestione dei beni mobili per un loro efficiente e adeguato impiego potendoli utilizzare presso ogni ambito / struttura ove ciò sia ritenuto più opportuno con il solo limite di specifiche destinazioni eventualmente gravanti (anche in forma officiosa) sugli stessi in esito a donazioni e/o lasciti. Sono esclusi dal diritto d'uso di cui al presente comma, i beni mobili di proprietà del Comune di Rio Saliceto presenti presso la sede Amministrativa sopra indicata; gli stessi sono esclusi, unitamente agli impianti della sede amministrativa, dai doveri dell'Asp di cui successivo comma 9.

3. Nel caso di cessazione o revoca della gestione in forma diretta del servizio concesso ad Asp, il diritto d'uso in comodato derivante dal presente cessa contestualmente senza necessità di ulteriori formalità limitatamente ai beni destinati all'esecuzione del servizio cessato/revocato. Tali beni saranno restituiti all'Ente proprietario nelle condizioni in cui sono stati concessi salvo le migliorie apportate e il normale deperimento d'uso. L'Asp potrà concedere l'uso (sia esso



oneroso che gratuito) dei beni ricevuti in comodato a soggetti terzi solo previa autorizzazione dell'Ente proprietario.

4. In caso di passaggio di proprietà dei beni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo a soggetto terzo in vigenza di contratto e dei quali l'Asp necessita per la continuità di servizio, quest'ultimo, a decorrere dalla data di avvenuto passaggio, subentra di diritto nel presente all'Ente proprietario e limitatamente ai diritti/doveri derivanti dalla proprietà dei beni ricevuti in proprietà i quali restano gravati per l'intera durata contrattuale² da vincolo di destinazione all'uso cui sono destinati col presente, salvo diverso ed esplicito accordo adottato con le forme di legge e Statuto previste.

5. È facoltà concordare tra il comodante e il comodatario, anche in corso di contratto, la restituzione di beni mobili al comodante ovvero la loro sostituzione da parte di Asp. Nel caso di beni per cui vi sia uno specifico atto di proprietà, la restituzione potrà avvenire con semplice scambio di corrispondenza in esito alla quale il presente si intende automaticamente modificato senza ulteriori formalità e, in caso di sostituzione, la parte che sostiene l'onere dell'acquisto sarà proprietaria pro quota sostenuta del bene di cui avrà piena titolarità. In mancanza di specifico atto di proprietà, tale accordo potrà essere concluso anche verbalmente tra i rispettivi legali rappresentanti.

6. I beni acquisiti dall'Asp saranno dalla stessa censiti e, ove previsto, iscritti nel patrimonio dell'Asp tenendo distinti gli stessi da quelli degli Enti conferenti.

7. Gli Enti e l'Asp garantiscono l'adeguatezza degli immobili di cui sono proprietari rispetto all'uso a cui sono destinati e la completa conformità degli stessi

² Sono comunque fatti salvi tutti i maggiori e/o ulteriori vincoli (compresi quelli di destinazioni d'uso) eventualmente gravanti sui beni per espressa previsione normativa o testamentaria che permangono in caso di passaggio di proprietà.



alle norme nazionali e regionali vigenti nel tempo. Gli Enti garantiscono altresì

alla stipula del presente contratto saranno forniti in copia autentica all'ASP, tu

documenti in loro possesso a ciò correlati (agibilità, estratti catastali, schede tecniche di cui all'art. 20 della L.R 31/2002, dichiarazioni di conformità degli impianti, dichiarazione statica, autorizzazione agli scarichi, autorizzazione al passo carraio ecc) e che saranno custoditi dall'ASP stessa per le eventuali visite ispettive da parte delle autorità competenti. Gli Enti si impegnano altresì a trasmettere all'ASP, con precisione e tempestività, ogni documento che, prodotto in esito agli interventi di cui al comma 10, intervenga a modificare o integrare la documentazione sopra citata. Tale obbligo vige altresì in capo all'Asp nei confronti dell'Ente qualora gli interventi di cui al successivo comma 9 comportino il rilascio di certificazioni inerenti l'immobile.



De bitto
Mane

8. Le responsabilità conseguenti a eventuali danni a qualsiasi titolo derivanti dai beni immobili (terreni e fabbricati), sono addebitabili al soggetto proprietario in via esclusiva, salvo che ciò non sia derivante da una irregolare conduzione/utilizzo da parte dell'ASP. A tal fine i proprietari di tali beni stipulano e mantengono in essere in via continuativa apposita copertura assicurativa con massimali adeguati alla tipologia del bene e dell'utilizzo a cui esso è destinato, per quanto di propria competenza.

Papa

9. L'ASP si obbliga a condurre e mantenere tutti i beni mobili, gli immobili, gli impianti, le strutture e le relative pertinenze conferiti in comodato d'uso in stato di perfetta efficienza ed idoneità all'uso cui sono destinati con le modalità e limiti di cui al comma 11. Tale obbligo si estende ai medesimi beni di cui l'ASP risulta proprietaria nel tempo e che siano destinati alla produzione / erogazione dei servizi di cui all'art. 2.

Mane
De

10. Ai fini di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo, l'ASP è tenuta a segnalare, tempestivamente e con modalità di ricevimento certe, all'Ente proprietario ogni difformità che – inerente interventi di manutenzione straordinaria ricadente in capo all'Ente proprietario dell'immobile - venga in qualunque modo rilevata al fine di permettere allo stesso a propria cura e spese la verifica di quanto segnalato e l'immediato intervento atto a sanare le eventuali condizioni di irregolarità. L'Ente, oltre ai tempi dovuti per l'eventuale rilascio di pareri/autorizzazioni da parte di altri organismi (es. soprintendenza per i beni culturali) ove ciò sia necessario, ha 60 giorni di tempo dalla segnalazione per provvedere in merito salvo situazioni che, in ragione dell'urgenza, non necessitino di interventi tempestivi. In caso di criticità prodotte da omessa o tardiva segnalazione/negligenza da parte di Asp, ogni aggravio di spesa dovuto agli interventi di riparazione, ovvero ad eventuali danni conseguenti, sarà imputato all'Asp stessa. L'obbligo di segnalazione dell'Asp non esonera l'Ente proprietario dai propri obblighi di controllo e verifica dell'immobile programmata o al bisogno.

11. Gli interventi di manutenzione ordinaria – ricorrente o al bisogno – ivi inclusi gli obblighi ordinari stabiliti per legge (es. tasse, polizze assicurative, verifiche di legge periodiche, ecc) su beni mobili ed immobili in uso all'Asp e necessari allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2, sono posti a carico dell'ASP che deve provvedervi in merito a propria cura e spese con le eccezioni di cui ai commi 8 e 13.

Gli interventi di manutenzione ordinaria che comportano variazioni allo stato del bene dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra l'Asp e l'Ente proprietario.

L'Asp fornirà annualmente a ciascun Ente un rendiconto degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti l'anno precedente sui loro beni immobili concessi



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



in comodato, salvo che essi non siano configurabili come una mera fornitura di beni ovvero eseguiti in amministrazione diretta.

12. È facoltà delle parti concordare, in via non generale e qualora le condizioni lo rendano più opportuno, che specifici interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 10 siano realizzati dall'Asp, al termine dei quali quest'ultima sarà rimborsata per l'intera spesa lorda effettivamente sostenuta per conto dell'Ente con le modalità definite nell'occasione tra le parti o, ove non diversamente previsto, a seguito di semplice richiesta di rimborso dell'Asp.

13. Le parti si obbligano – in sede di rendiconto annuale – al rimborso delle spese richieste appositamente dal soggetto creditore e sostenute l'anno precedente (es. per utenze o conduzione impianti) dalla controparte ove non pertinenti alle proprie competenze in ragione delle seguenti indicazioni (passibili di variazione al variare delle condizioni su cui queste si fondano):

a. Per il Comune di Campagnola (debitore) le utenze indivise tra i servizi concessi e altri non attinenti all'oggetto del contratto, saranno rimborsate all'Asp per il 2,83% delle spese sostenute in ragione delle valutazioni dei locali di seguito indicate:

servizio	volume	Ridistribuz.	volume	ore	Coeff ore	volume	inciden
		Locali tecnici	con l.t.	uso/ die	utilizzo	x ORE	za
casa protetta e centro diurno	6447,46	102,71	6550,17	24	1	6550,17	97,17%
ambulatori	750,72	11,96	762,68	6	0,25	190,67	2,83%
locali tecnici	114,67						
TOTALI	7312,85	114,67	7312,85			6740,84	100 %



Non viene considerata nel computo suddetto l'utenza dell'impianto gas n. 336526 in quanto ad esclusivo uso cucina della Casa Residenza Anziani e pertanto interamente sostenuto dall'Asp.

b. Per il Comune di Rolo (creditore): la conduzione impianto di riscaldamento e fornitura gas per il Centro Diurno resterà a carico del Comune sino alla scadenza contrattualmente prevista (settembre 2013) e rimborsata da Asp nella misura stimata di € 9.000 onnicomprensive per anno termico (€ 750,00 mensili da utilizzarsi per il rimborso 2013) nella misura del 78%. Successivamente a tale scadenza provvederà Asp in forma diretta. I costi dell'energia elettrica saranno invece rimborsati da Asp (debitore) nella misura del 78% delle spese sostenute dal Comune per l'intero immobile in ragione delle volumetrie sotto indicate sino all'installazione del nuovo contatore che sarà intestato e imputato all'Asp e terrà separate le utenze elettriche del solo Centro Diurno dagli altri locali non ad uso Asp.

- Volumetria Immobile tot m³: 1.285
- Volumetria locali dell'immobile non ad uso Centro Diurno m³: 285 (22%)

Le spese derivanti dal servizio trasporto utenti anziani dal / al Centro Diurno assicurato dal Comune (creditore) per conto dell'Asp, saranno da quest'ultima rimborsati in quanto titolare dei proventi rette del servizio, nella misura del 50% delle spese effettivamente sostenute.

c. Per il Comune di Rio Saliceto (creditore): le spese di utenze e conduzione impianti della sede Amministrativa sono poste a carico del Comune al quale l'Asp riconosce a titolo di rimborso forfettario una quota pari al 10% dei costi sostenuti, (desunta tenuto conto delle superfici e delle fasce orarie di utilizzo degli uffici concessi all'Asp medesima). Sono invece a carico diretto dell'Asp le spese di utenze



telefoniche nonché l'acquisto e manutenzione di arredi e attrezzature d'ufficio necessarie.

14. In caso di revoca o alla cessazione del contratto di servizio secondo le procedure di cui all art. 3 comma 4 e art. 7, l'Ente, oltre alla cessazione degli effetti dei contratti di comodato d'uso di cui ai commi 1 e 2, diventa proprietario anche dei beni di proprietà dell'ASP qualora impiegati in via esclusiva o prevalente per la gestione del servizio concesso, previo rimborso all'ASP da parte dell'Ente della quota ancora da ammortizzare di tali beni e salvo diverso e successivo accordo.

15. L'alienazione di patrimonio disponibile dell'Azienda è subordinata ad una specifica autorizzazione dell'Ente che ha conferito il servizio a cui tale patrimonio è o era destinato e gli introiti derivanti da tale alienazione sono reinvestiti a favore dell'ambito territoriale dell'Ente in parola.

Art. 7 – (Recesso)

1. È ammesso il recesso unilaterale dei servizi affidati da parte di uno o più Enti previa comunicazione da parte dell'Ente all'ASP da trasmettersi con raccomandata ricevuta di ritorno con anticipo di almeno 12 mesi.

Art. 8 - (assicurazioni, sicurezza e privacy)

1. L'ASP è tenuta ad applicare al proprio personale in servizio i Contratti Collettivi Nazionali di comparto nel tempo vigenti, nonché le normative di settore ad esso applicabile, così come pure gli accordi integrativi da sottoscrivere nelle forme di legge con le OO.SS di categoria.

2. L'ASP è tenuta alla stipula di apposita copertura assicurativa per responsabilità civile per danni eventualmente cagionati verso terzi e cose di terzi.

3. L'ASP è tenuta altresì alla stipula di polizza assicurativa correlata alla tipologia dei servizi gestiti in ordine ai danni che potessero derivare nella

De Lillo
Parola
[Signature]
[Signature]



conduzione degli stessi con particolare riferimento a quanto disciplinato in materia dagli articoli 1783 e seguenti del codice civile.

4. L'ASP per quanto di sua competenza è tenuta ad osservare e far osservare le norme in materia di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 nonché quelle in materia di trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003, adottando a tal fine ogni provvedimento, azione e strumentazione idonea.

5. Ai fini della corretta e completa applicazione del precedente comma, gli Enti, in qualità di committenti e proprietari dei beni di cui agli allegati A e B, sono tenuti per quanto di loro competenza all'adozione e fornitura all'ASP di tutta la documentazione e strumentazione a ciò necessaria.

Art. 9 - (disposizioni finali e controversie)

1. Le clausole ambigue devono interpretarsi secondo le pratiche generali in uso nel luogo di conclusione del contratto (art. 1368 c.c.) e le espressioni con più sensi devono interpretarsi, nel dubbio, nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto (art. 1369 c.c.)

2. Le controversie che dovessero insorgere saranno risolte mediante tentativo di "transazione" ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 163/2006 di natura "conservativa" ovvero "novativa" in ragione della controversia. In caso di mancata conclusione della transazione, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui uno scelto dall'Asp, uno dall'Ente coinvolto ed il terzo, che sarà il presidente, scelto in accordo o designato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia, competente in materia. L'arbitrato seguirà le procedure di cui all'art. 241 del D.lgs 163/2006 e le spese di giudizio saranno sostenute come stabilito all'art. 241 comma 14, salvo diritto di rivalsa a carico della parte soccombente

[Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature and several initials.]



3. Qualora le parti non si avvalgano di detta facoltà, le controversie verranno deferite all'Autorità giudiziaria competente.

4. Per quanto non previsto nel presente contratto sono valide in quanto applicabili le norme regolanti l'appalto di cui al Codice Civile art. 1655 e seguenti e la normativa nel tempo vigente in materia cui il presente è da intendersi in ogni caso automaticamente adeguato "ope legis" senza necessità di formali integrazioni salvo che queste non siano espressamente necessarie per la loro efficacia

5. Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata e soggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 131/1986 all'imposta di registro in misura fissa. La registrazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, deve avvenire entro venti giorni dalla stipula ed è soggetta a imposta di bollo ai sensi di legge. Gli oneri di registrazione sono interamente posti a carico dell'Asp.

PER L'ASP MAGIERA ANSALONI

PER IL COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PER IL COMUNE DI CORREGGIO

PER IL COMUNE DI FABBRICO

PER IL COMUNE DI RIO SALICETO

PER IL COMUNE DI ROLO

PER IL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

Seguono:

ALLEGATO A – planimetrie immobili e aree di pertinenza art. 6 comma 1.

ALLEGATO B – automezzi art. 6 comma 2

